

37066-20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda Sezione penale

U.C. DEL 13/10/2020
R.g.n. 19162/2020
Sent. 1211

composta da:

dott. Giovanna Verga presidente
dott. Maria Daniela Borsellino
dott. Ignazio Pardo
dott. Lucia Aielli consigliere est.
dott. Sandra Recchione
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

(omissis) nata a (omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 23/4/2020
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;
udite le conclusioni del P.G. dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il difensore avv. (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso .

Premesso in fatto

(omissis) ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del
23 aprile 2020 con la quale è stata confermata l'ordinanza applicativa della
misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP del Tribunale di Lodi il
2/3/2020 in ordine ad una serie di reati (art. 110, 628 c.p. c. 1 n. 3 c.p., 582,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'dA'.

585, 576 nn. 1e 2 c.p.) , chiedendone l'annullamento per violazione di legge (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 309 c. 9 c.p.p.) avendo il Tribunale del riesame deciso il 23 aprile 2020 quando oramai la misura era divenuta inefficace per lo spirare del termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, decorrente, nella specie, dal 1 aprile 2020 o, al più , tenuto conto della normativa intervenuta per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid -19 e della espressa richiesta di trattazione orale inviata via PEC dal difensore, dal 6/4/2020.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della illegittimità del provvedimento del Riesame avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza siccome ricavati dalle dichiarazioni del coindagato (omissis) chiamante in correità, del quale non sarebbe stata vagliata l'attendibilità estrinseca ed intrinseca; ed anche con riferimento ai riscontri esterni rappresentati dalle dichiarazioni di (omissis), il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione delle regole ermeneutiche dal momento che dette dichiarazioni riguarderebbero circostanze apprese da terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono infondati.

Occorre premettere che, come si evince dalla lettura dell'incartamento processuale (cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), (omissis) , a mezzo del proprio difensore, presentava richiesta di riesame con raccomandata del 17.3.2020 pervenuta il 31.3.2020 , il Presidente del Tribunale del Riesame di Milano fissava l'udienza il 22.4.2020 come da provvedimento notificato alle parti il 3.4.2020.

Con provvedimento in data 10.4.2020 il Presidente del TDR rinviava l'udienza del 22.4.2020 al 13.5.2020

La difesa afferma di avere presentato il 6.4.2020 via pec, istanza con cui chiedeva la fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 309 co 9 c.p.p., istanza che il TDR afferma essere stata acquisita agli atti solo il 16.4.2020.

Il 14.4.2020 la ricorrente inviava nuova richiesta di trattazione.

Il TDR anticipava l'udienza al 22.4.2020.

Da quanto si è testè rilevato emerge che l'indagata ha proposto il ricorso per riesame sotto la vigenza delle regole processuali introdotte con il decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020 per la gestione dell'attività processuale durante l'emergenza COVID-19.

Tale decreto-legge prevede(va) all'art. 1 il rinvio d'ufficio dal 9 marzo, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), a data successiva al 22 marzo 2020.

Con il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (ed ulteriormente con il decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23), è stato prolungato il regime processuale emergenziale essendo previsto il rinvio delle udienze già fissate e la sospensione dei termini processuali sino all' 11 maggio 2020, con le eccezioni riguardanti una serie di procedimenti indicati all'art. 83 c. 3 lett. b) : procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Da quanto detto risulta che, non rientrando il procedimento di riesame fra le eccezioni alla regola generale del rinvio d'ufficio delle udienze "a data successiva al 22 marzo " (termine prorogato al 15 aprile per effetto del d.l. 18/2020, ulteriormente prorogato all'11 maggio per effetto del d.l. 23/2020), il Presidente del Tribunale del Riesame, correttamente, ha fissato l'udienza il 22/4/2020.

Rimane da valutare quale sia l'effetto della richiesta espressa di trattazione avanzata il 6/4/2020.

Ebbene il legislatore ha attribuito alla richiesta espressa di trattazione la natura di eccezione rispetto alla regola processuale emergenziale del rinvio d'ufficio , ma non ha indicato il termine entro il quale la stessa debba essere avanzata.

Ritiene il collegio che tale richiesta debba essere avanzata unitamente alla

richiesta di riesame.

Nel caso di specie, essendo la richiesta di riesame stata presentata quando era già in vigore la normativa COVID, essa soggiace (va) alla regola generale del rinvio ex lege delle udienze già fissate nel periodo emergenziale (9 marzo – 11 maggio) e della sospensione di tutti i termini procedurali ricadenti in detto periodo. L'eccezione data dalla richiesta espressa di trattazione , non può valere essendosi già verificato, ex lege , l'effetto sospensivo.

Diverso il caso della richiesta di trattazione avanzata unitamente alla richiesta di riesame, qui l'effetto sospensivo non si produce e si riespandono tutte le previsioni codicistiche.

L'osservanza dei termini perentori per la trattazione della procedura ex art. 309 cod. proc. pen. previsti dall'art. 309 co 9 - a pena di inefficacia della misura cautelare - può ritenersi esigibile, infatti, soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia formulato la rinuncia alla sospensione ex d.l.n. 11 del 2020 nello stesso atto d'impugnazione, così da consentire al Presidente della Sezione specializzata per il riesame di approntare tutto quanto necessario per la rituale instaurazione della procedura e per la celebrazione del giudizio impugnatorio nel rispetto dei termini di legge e garantire l'osservanza dei termini perentori previsti per la decisione.

Nel caso in esame non vi è stata istanza immediata di trattazione e la richiesta formulata dopo vari rinvii *ex lege* a seguito dell'applicazione della normativa emergenziale con conseguente sospensione dei termini processuali, non poteva comportare il riespandersi del termine perentorio di cui all'art. 309 co 5 cod. proc. pen., cui sono collegati gli effetti caducatori di cui all'art. 309 co 10 cod proc. pen.

Non può che ribadirsi, dunque , che l'osservanza dei termini perentori per la trattazione della procedura ex art. 309 cod. proc. pen. - a pena di inefficacia della misura cautelare - può ritenersi esigibile soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia formulato rinuncia espressa alla sospensione ex d.l.n. 11 del 2020 nello stesso atto d'impugnazione, presentato quando erano già in vigore le disposizioni emergenziali, così da consentire al Presidente della Sezione specializzata per il riesame di approntare tutto quanto necessario per la rituale instaurazione della procedura e per la celebrazione del giudizio impugnatorio nel rispetto dei termini di legge, scongiurando il meccanismo acceleratorio/caducatorio previsto dal citato art. 309, comma 10 con riguardo ai termini perentori di cui all'art. 309 co 9

cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 25015/2020 , rv. 279605).

Quanto poi al merito della questione e cioè alla censura inerente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai plurimi reati contestati alla (omissis), deve ricordarsi che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concluzione dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56/2011 (dep. 04/01/2012) Rv. 251761).

Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue: il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.

Il Tribunale di Milano si è adeguatamente confrontato con la doglianza sollevata nei motivi di riesame ed oggi reiterata con il ricorso per Cassazione (circa l' insussistenza del requisito della gravità indiziaria) e la soluzione accolta risulta puntuale in fatto e corretta in diritto.

In tale direzione , con motivazione analitica ed affatto carente viene dato atto che il giudice per le indagini preliminari si è basato, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di rapina aggravata a carico della (omissis) quale mandante, sulle dichiarazioni della p.o. ((omissis) , marito della (omissis),) che riferì che nel corso dell'aggressione uno dei due uomini di origine straniera gli disse " lei detto di smetterla" , alludendo al contenzioso relativo all'affido del minore e che aveva visto la (omissis) soccombente; è stato poi esaminato il narrato del coimputato (omissis) risultato estremamente particolareggiato e oggettivamente riscontrato (pag. 10 dell'ordinanza impugnata) anche attraverso le dichiarazioni della vittima, oltre che dagli approfondimenti sui cellulari , attestanti spostamenti degli indagati nel luogo

dell'aggressione, contatti tra la (omissis) e gli altri indagati (in particolare Mih) anche nella fase successiva all'aggressione (pag. 13 dell'ordinanza).

Le suddette dichiarazioni sono risultate di particolare pregnanza perché provenienti da persona coinvolta direttamente nella vicenda la cui attendibilità è stata vagliata alla luce di tutte le risultanze investigative. La circostanza che le dichiarazioni di (omissis), riguardino anche fatti appresi da altro coimputato : (omissis) (posto che le dichiarazioni della teste ^(omissis) non sono state utilizzate quale elemento decisivo), non intacca la credibilità del dichiarante perché le stesse si inseriscono in un quadro indiziario comunque apprezzabile, e sono caratterizzate nello specifico per credibilità ed affidabilità del dichiarante vagliata alla stregua di elementi esterni , fattuali e logici (tabulati , intercettazioni, dichiarazioni della p.o.) , che conferiscono ad essa credibilità sufficiente a fini cautelari (Sez. 2, n. 28865/2013, Rv. 256657, Sez. 1, n. 16548/2010 , Rv. 246935).

Per quanto complessivamente detto il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali .


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 13/10/2020


Il Consigliere estensore

Lucia Aielli



Il Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22 DIC, 2020



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

